



Comune di Occhieppo Inferiore

Regione Piemonte - Provincia di Biella

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 40

ADUNANZA Straordinaria DI * CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE AL 31/12/2017 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti quindici nella SALA CONSILIARE.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI
MOSCA MONICA	Sindaco	Sì
BAIETTO MARCO	Vice Sindaco	No
BARESI MARCO	Consigliere	Sì
MAFFEI STEFANIA	Consigliere	Sì
ROZZI ROSA	Consigliere	Sì
LONGHINI ANNA	Consigliere	No
MURARO LUCA	Consigliere	Sì
CAPPELLI STEFANO	Consigliere	Sì
CASALI CRISTINA	Consigliere	Sì
PAVIGNANO CARLO	Consigliere	No
GIRELLI GIUSEPPE	Consigliere	Sì
STOPPA SARA	Consigliere	Sì
FRASSATI FLAVIO	Consigliere	No
	TOTALE PRESENTI	9
	TOTALE ASSENTI	4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, **Dr.ssa GIOVANNA MARIA MIRABELLA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la **Dott.ssa MOSCA MONICA - Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE AL 31/12/2017 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - APPROVAZIONE

Il Sindaco espone la sintesi della proposta di deliberazione, formulata su istruttoria del competente Responsabile del servizio e debitamente depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali, enucleata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionali o sottoposti a vigilanza (lettera g);

RICHIAMATO il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.100;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale entro il 31 dicembre;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28/09/2017 avente ad oggetto "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175 – COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100- RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE, DA ALIENARE, DA RAZIONALIZZARE";

VISTO in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 il quale dispone (fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1) che le amministrazioni pubbliche devono annualmente, con proprio provvedimento effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 TUSP”.

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del predetto TUSP le *“Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società”*;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d)) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Occhieppo Inferiore, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da giovo ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTE le Linee Guida pubblicate in data 23 novembre 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in concerto con la Corte dei Conti, recanti chiarimenti in merito all'applicazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) ai fini della procedura di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da adottare ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP;

TENUTE CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

DATO ATTO che l'ente alla data del 31/12/2017, così come meglio specificato nell'allegato, detiene le seguenti partecipazioni dirette e indirette:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
A.T.A.P. - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI - S.P.A.	01537000026	0,212%
CORDAR SPA – BIELLA SERVIZI	01866890021	2,70%
OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE	02453740025	100,00%
S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	02132350022	2,11%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

Partecipazioni indirette detenute attraverso: A.T.A.P. - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI
DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI - S.P.A

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA AMMINISTRAZIONE
EXTRA.TO S.C.A.R.L.	10384410014	2,56%	0,0054%

Partecipazioni indirette detenute attraverso: CORDAR SPA - BIELLA SERVIZI

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA AMMINISTRAZIONE
ENER.BIT SRL	02267460026	49,00%	1,323%
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE VALLESTRONA SCARL	00204600027	8,3154%	0,22451%
ATO 2 ACQUE SCARL	02230170025	16,66%	0,44982%

Partecipazioni indirette detenute attraverso: S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA AMMINISTRAZIONE
A.S.R.A.B. AZIENDA SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE SPA	01929160024	30,00%	0,633%

DATO ATTO che la società OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL, risulta già in liquidazione e pertanto una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore la partecipazione del Comune di Occhieppo Inferiore in questa società risulterà cessata;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

PER le motivazioni sopra esposte;

DOPO ampia ed esauriente discussione;

RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012;

CON VOTI;

D E L I B E R A

1) - di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Occhieppo Inferiore detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 n.100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed, in particolare, di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI (diretta)
- SEAB Società Ecologica Area Biellese S.P.A. (diretta)

2) - di che la società OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL, risulta già in liquidazione e pertanto una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore la partecipazione del Comune di Occhieppo Inferiore in questa società risulterà cessata;

3) - di dare atto che non sussistono partecipazioni indirette soggette alle disposizioni del TUSP in quanto il Comune di Occhieppo Inferiore, singolarmente inteso, non può adottare scelte di razionalizzazione o linee di indirizzo univoche sulle società a partecipazione indiretta possedute dalle società "tramite";

4) - di dare atto che dalla ricognizione effettuata non ricorre alcuna delle situazioni che, a norma dell'art. 20, comma 2, del richiamato D.Lgs. 175/2016, determinano la necessità di adottare specifici piani di razionalizzazione, fusione o soppressione relativamente alle società sopra elencate, oltre a quelli già oggetto della revisione straordinaria effettuata con atto C.C. n. 31 del 28/09/2017, le cui procedure di razionalizzazione sono tuttora in corso (A.T.A.P. – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli S.P.A.);

- 5) - di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
- 6) - di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- 7) - di precisare che il Responsabile del procedimento, apponente il parere tecnico, è la Dr.ssa Giovanna Maria Mirabella.

Con successiva votazione, di rendere questa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di procedere agli ulteriori adempimenti nei termini stabiliti dalla legge.

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE AL 31/12/2017 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 - APPROVAZIONE

PARERI:

Esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere FAVOREVOLE di **REGOLARITA' TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIOVANNA MARIA MIRABELLA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e 147 bis - comma 1 - D. Lgs. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, parere FAVOREVOLE di **REGOLARITA' CONTABILE**.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DANIELA MURDACA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed ESAMINATA la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli, unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

SUCCESSIVAMENTE, l'urgenza di procedere agli ulteriori adempimenti nei termini stabiliti dalla legge, con ulteriore votazione, con voti favorevoli, unanimi, palesemente espressi, dichiara il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to: Dott.ssa MOSCA MONICA



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.128 Registro Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 23/01/2019 nel sito informatico di questo Comune, alla sezione "Albo Pretorio", per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li 23/01/2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio, certifico io sottoscritto Segretario comunale che la suesesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, è stata pubblicata, nelle forme di legge, nel sito informatico di questo Comune, per cui la stessa, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, è divenuta esecutiva in data: _____

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Li, 23/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Li 23/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa GIOVANNA MARIA
MIRABELLA